

## CERTIFICAZIONI DI MALATTIA

### A chi non fare il certificato on line :

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in regime di diritto pubblico disciplinati da propri ordinamenti, attualmente esonerati dall'invio telematico della certificazione di malattia, fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure del caso, appartengono alle seguenti categorie:

- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- Avvocati e procuratori dello Stato;
- Professori e ricercatori universitari;
- Personale della carriera diplomatica;
- Personale della carriera prefettizia;
- Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
- Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- Personale militare;
- Forze di polizia di Stato;
- Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
- Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva.

Per queste categorie rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, quindi i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.

La recente legge n.183 del 4 Novembre 2010 "Collegato Lavoro", all'articolo 25 ha previsto che, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Testo unico del Pubblico impiego), ciò comporta l'equiparazione sia dei dipendenti pubblici che privati rispetto all'invio telematico, pertanto quest'ultimo è obbligatorio per tutti indistintamente, salvo le categorie sopra riportate. In ogni caso giova ricordare che non è un illecito (purché il paziente abbia fornito il consenso) inviare per via telematica un certificato che, invece, poteva essere rilasciato in forma cartacea, ma perché venga accettato dalle competenti amministrazioni occorre che la copia cartacea del certificato inviato telematicamente riporti timbro e firma del medico certificatore. In conclusione, l'invio telematico è obbligatorio per tutti i dipendenti, pubblici e privati, con rilascio della relativa copia cartacea che dovrà essere firmata e timbrata, obbligatoriamente, solo per gli appartenenti alle Forze di polizia di Stato, ai Corpi militari e alle altre categorie sopra riportate.

### Chi deve fare il certificato?

I Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i Medici liberi professionisti.

Infatti i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, ( ovvero nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza dovranno chiedere al medico il certificato o l'attestato in forma cartacea e li recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalità. Quindi, sino alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti.

## **Dimissioni Ospedaliere e Pronto Soccorso.**

Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, nelle more della informatizzazione, i medici ospedalieri continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalità.

La Circolare 2/2010 inoltre al punto 3 specifica le situazioni in cui l'amministrazione deve conoscere la diagnosi:

cio' accade in particolare laddove il dipendente rientra nell' esenzione della decurtazione della retribuzione e nella esenzione della reperibilità ai fini della visita fiscale.

Il riferimento normativo e' il DM 18.12.2009, n°206, che all' Art. 2 recita:

### **"Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'**

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.

In tal caso l'invio del modello informatico del certificato deve contenere i dati relativi alle categorie di cui sopra (Vedasi sul sito [www.innovazione.pa.it](http://www.innovazione.pa.it) il parere UPPA n° 2 del 2010) utilizzando, se del caso, il campo libero e rilasciando nel contempo copia del certificato cartaceo che il lavoratore dovrà far pervenire all'amministrazione".

*A cura di Pierluigi Bartoletti  
e Maria Corongiu*